



DELIBERAZIONE N° VIII / 005231 Seduta del 2 - AGO 2007

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente FRANCO NICOLI CRISTIANI
 GIAN CARLO ABELLI LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
 DAVIDE BONI MASSIMO PONZONI
 LUCIANO BRESCIANI PIER GIANNI PROSPERINI
 MASSIMO BUSCEMI GIOVANNI ROSSONI
 RAFFAELE CATTANEO MARIO SCOTTI
 ROMANO COLOZZI DOMENICO ZAMBETTI
 MASSIMO CORSARO MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Anna Bonomo**

Su proposta dell'Assessore Gian Carlo Abelli 

CCM Oggetto
RICONVERSIONE IN RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (R.S.D.) DI ISTITUTI DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA (ART. 26, L. 833/78). FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE.

Il Dirigente **Carla Dotti** 

Il Direttore Generale **Umberto Fazzone** 

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante. 



VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

VISTA la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTI i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” e 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

RICHIAMATE

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 “Definizione della nuova unità d’offerta ‘Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità’ (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31”;
- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 “Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitario assistenziale per disabili”;
- le dd.g.r. 23 gennaio 2004, n. 16076 e 22 ottobre 2004, n. 19092 che hanno prorogato il termine di presentazione della domanda di riconversione in RSD da parte degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26, L. 833/1978;
- la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 “Riordino della rete delle attività di riabilitazione”;
- il d.d.g. – D.G. Famiglia e solidarietà sociale del 18 luglio 2005, n. 11250 “Prima definizione del quadro complessivo delle attività riabilitative degli I.D.R., riclassificate ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004”;

VISTA la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2007” ed in particolare l’Allegato 16 “Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale”;

VISTA la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 “Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione” la quale stabilisce al punto 1, lettere a), b) e c) le condizioni per identificare la tipologia di disabili oggetto del provvedimento e cioè:





- la persona era in carico al 22/12/2006 in regime di degenza piena o diurna presso un IDR ex art 26, oppure presente nella struttura di riabilitazione alla data di accreditamento della stessa ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004;
- il medico specialista della struttura riabilitativa considera concluso il processo riabilitativo così come definito nelle tre Aree di Specialistica, Generale e geriatrica, Mantenimento;
- lo stesso medico specialista valuta che la persona disabile può essere appropriatamente assistita mediante l'applicazione degli standard assistenziali che furono stabiliti nell'Allegato A della d.g.r. n. 29538/1997 "Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, L. 833/78";

DATO ATTO che per gli ospiti rientranti nella tipologia di disabili definita dalla d.g.r. 5000/2007 e sopra richiamata è applicata la remunerazione stabilita al punto 3, lettere a) e b) e che la compartecipazione al costo da parte dell'utente è nella misura massima definita al punto 3, lettera c);

DATO ATTO che per gli ospiti che non rientrano nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/07, sopra richiamata, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato E della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

RICHIAMATA in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7.4.2003 ed in particolare l'allegato F "schema tipo di contratto" al quale si rinvia integralmente;

DATO ATTO che gli Enti gestori delle strutture di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, già accreditate come I.D.R. ex art. 26 L. 833/78, hanno presentato richiesta di accreditamento delle stesse come Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili;

RILEVATO che le strutture di cui sopra risultano in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento
- parere favorevole all'accreditamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente

DATO ATTO che la RSD "G. Tonini – G. Boninsegna", sita in via Buttafuoco n. 15 – Brescia, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus "G. Tonini – G. Boninsegna" di Brescia, con capacità ricettiva di n. 74 posti letto, deriva dall'unificazione dell'esistente RSD, accreditata con d.g.r. n. 269 del 25/5/2005 per n. 29 posti letto, e dell'IDR ex art. 26 L. 833/78 per n. 45 posti letto;

RITENUTO di stabilire che, per le strutture che non siano già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il piano programma per l'acquisizione del personale e per l'adeguamento strutturale debba concludersi rispettivamente entro 1 anno e 5 anni dalla data di accreditamento della struttura come RSD approvato con il presente atto;





RICHIAMATI gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili accreditate;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

RAVVISATA la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, nonché agli Enti gestori delle strutture accreditate ed alle Aziende Sanitarie locali territorialmente competenti;

VISTO il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

VISTI i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VAGLIATE e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle verifiche compiute dall'organo di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali competenti;
2. di confermare per le persone disabili presenti nelle strutture oggetto di questo provvedimento le condizioni stabilite al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000, e cioè:
 - a. la persona era in carico al 22/12/2006 in regime di degenza piena o diurna presso un IDR ex art 26; oppure presente nella struttura di riabilitazione alla data di accreditamento della stessa ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004;
 - b. il medico specialista della struttura riabilitativa considera concluso il processo riabilitativo così come definito nelle tre Aree di Specialistica, Generale e geriatrica, Mantenimento;





- c. lo stesso medico specialista valuta che la persona disabile può essere appropriatamente assistita mediante l'applicazione degli standard assistenziali stabiliti nell'Allegato A della d.g.r. n. 29538/1997 "Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, L. 833/78";
3. di confermare per la tipologia di disabili sopra richiamata la remunerazione stabilita dalla d.g.r. 5000/2007 al punto 3, lettere a) e b) e che la compartecipazione al costo da parte dell'utente è nella misura massima definita al punto 3, lettera c);
 4. di confermare che per gli ospiti che non rientrano nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/2007, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato E della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;
 5. di stabilire che il piano programma per l'acquisizione del personale e per l'adeguamento strutturale debba concludersi rispettivamente entro 1 anno e 5 anni dalla data di accreditamento della struttura come RSD approvato con il presente atto;
 6. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7/4/2003;
 7. di riconfermare che le strutture accreditate sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;
 8. di riconfermare che gli Enti Gestori delle RSD devono ottemperare al debito informativo nei confronti delle ASL competenti per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;
 9. di stabilire che gli Enti gestori delle strutture accreditate dovranno fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;





10. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture in oggetto devono erogare alle stesse, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% del fatturato teorico e devono erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;
11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata sia alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti, sia dell'attuazione, nei tempi prescritti, del piano programma;
12. di disporre l'obbligo per le strutture di dotarsi di una "Carta dei Servizi" che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 del 8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
13. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Anna Bonomo



N° PROGR.	ASL	DENOMINAZIONE ENTE	DENOMINAZIONE RSD	COMUNE RSD	N° POSTI LETTO	NOTE
1	BERGAMO	La Nostra Famiglia	Comunità Famiglia "Casa Alpini"	Endine Gaiano	13	
2	BRESCIA	Istituto Bassano Cremonesini	Istituto Bassano Cremonesini	Ponteveco	140	
3	BRESCIA	Coop. Soc. G. Tonini - G. Boninsegna	G. Tonini - G. Boninsegna	Brescia	74	29 posti letto di RSD già accreditata + 45 posti letto di IDR ex art. 26 L. 833/78
4	CREMONA	Fondazione Elisabetta Germani	Elisabetta Germani	Cingia De' Botti	37	
5	CREMONA	Fondazione Istituto C. Vismara e G. De' Petri	Vismara De' Petri	San Bassano	90	
6	CREMONA	Fond. Residenza San. Ass. di Soncino	Fond. Residenza San. Ass. di Soncino	Soncino	15	
7	LECCO	La Nostra Famiglia	Giovanni e Giustina Monti	Mandello del Lario	16	
8	PAVIA	Don Carlo Gnocchi	Centro Santa Maria alle Fonti	Salice Terme	40	

